



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Capo Dipartimento

Al Prof. Alberto Bernardino Guido Claudio Sciumé

PEC [alberto.sciume@milano.pecavvocati.it](mailto:alberto.sciume@milano.pecavvocati.it)

PEO [sciume@sza.it](mailto:sciume@sza.it)

E, p.c., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –

Prof. Gaetano Manfredi, presidente Crui

Prof. Ferruccio Resta, segretario Crui

PEC

OGGETTO: risposta a quesito del 15 novembre 2019 in merito all'incompatibilità dei professori a tempo definito..

In merito alla richiesta di chiarimento circa il regime di incompatibilità dei professori a tempo definito, si fa presente che, mentre per l'incompatibilità dei professori a tempo pieno vi sono state alcune incertezze interpretative, ora risolte dall'Atto di Indirizzo di questo Ministero (Parte III), n. 39 del 14 maggio 2018 e dal parere rilasciato da codesto Dipartimento del 14 giugno 2019, per quanto riguarda la posizione dei professori a tempo definito la normativa risulta più chiara.

In termini generali, la ricostruzione della normativa applicabile cui ci si può richiamare è contenuta nell'Atto di Indirizzo di questo Ministero (Parte III), n. 39 del 14 maggio 2018 e nel successivo parere di codesto Dipartimento del 14 giugno 2019, che si richiamano in questa sede.

Il regime delle incompatibilità di tutti i dipendenti pubblici è stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01 mentre per i Professori universitari si deve tenere in considerazione l'articolo 11 D.P.R. 382/1980, ancora applicabile in quanto richiamato dall'articolo 6, comma 9, L. 240/2010.

Le novità più rilevanti, che hanno riflessi tanto sulle disposizioni dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 quanto sulle previsioni dell'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/01, sono contenute nell'art. 6 della legge n. 240/2010 che supera le elencazioni di attività compatibili o incompatibili di cui alla normativa precedente. È quindi alle nozioni da essa introdotte che bisogna fare riferimento ai fini dei chiarimenti interpretativi dettati anche alla luce del principio della prevenzione dei conflitti, anche potenziali, di interesse.

Quanto al primo quesito si conferma che, anche nell'impianto generale dell'articolo 53 D. Lgs. 165/01, è pur sempre l'Amministrazione di appartenenza a determinare se sussistano o meno situazioni di incompatibilità per attività extracurricolari, sicché il comma 16bis del medesimo articolo deve essere inteso nel senso che la DFP può disporre verifiche di sua iniziativa, ma al solo fine di segnalarne l'esito all'Amministrazione di appartenenza, la quale dovrà poi valutarne l'esito e stabilire se vi sia stata

---

Via Carcani n. 61– 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [dpfsr@postacert.istruzione.it](mailto:dpfsr@postacert.istruzione.it) – E-mail: [dpfsr.segreteria@miur.it](mailto:dpfsr.segreteria@miur.it)

Tel. 06 9772 7930 – 7855 C.F.: 80185250588



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca*

Capo Dipartimento

violazione delle norme sul conflitto di interessi e sull'incompatibilità. Soprattutto nel caso di professori universitari, ai quali la Costituzione attribuisce particolare autonomia ai sensi dell'articolo 33, non pare ammissibile che la loro attività possa essere sindacata da altre amministrazioni dello Stato, in assenza delle garanzie previste dall'ordinamento sia alle istituzioni universitarie, sia alla libertà di insegnamento.

Per quanto riguarda poi i professori universitari a tempo determinato, tale principio sistematico trova un puntuale riscontro normativo in quanto lo stesso articolo 53, al comma 6, esclude l'applicazione dei commi da 7 a 13 del medesimo articolo, tra il resto, ai professori universitari a tempo determinato, per i quali dunque valgono esclusivamente le regole particolari previste dalla normativa universitaria, anche in merito alle procedure di accertamento. Nel caso in questione, dalla formulazione del quesito sembrerebbe essere stata emessa una ordinanza ingiunzione per sanzionare il comportamento di alcune società che avrebbero attribuito incarichi al Prof. Sciumé senza avere richiesto l'autorizzazione all'Università di appartenenza e dunque in violazione dell'articolo 53 comma 9 D. Lgs. 165/01. Poiché però il Prof. Sciumé è in regime di tempo determinato ed il comma 6 dell'articolo 53 esclude l'applicazione dei commi da 7 a 13 ai professori a tempo determinato, pare chiaro che il dovere di cui al comma 9 non sussiste nel caso in questione e dunque non può esserne sanzionato la presunta violazione.

Parimenti è escluso il potere di accertamento delle eventuali violazioni e di irrogazione delle sanzioni da parte del MEF tramite la Guardia di Finanza, essendo questo previsto dal comma 6, ed è inoltre inapplicabile al caso in questione il comma 16bis.

Quanto al secondo quesito, pare in primo luogo che esso sia irrilevante per il caso in questione. A quanto risulta dal quesito stesso, infatti, l'ordinanza ingiunzione sanziona il comportamento degli enti che hanno conferito l'incarico senza chiedere autorizzazione all'Università di Brescia e non il comportamento del prof. Sciumé. E tale sanzione è stata irrogata in carenza di potere, come sopra esposto.

In ogni caso, ci si richiama al parere reso in data 14 giugno 2019, secondo il quale: "Si specifica inoltre che l'assunzione di cariche istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro è consentita liberamente ai docenti a tempo definito e previa autorizzazione del rettore per i docenti a tempo pieno, qualora la carica ricoperta non comporti la titolarità di alcun autonomo potere attribuito per legge o per delega, come per esempio nel caso degli amministratori indipendenti delle società quotate".

Roma, 18 novembre 2019.



Firmato digitalmente da  
VALDITARA GIUSEPPE  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Prof. Giuseppe Valditara

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. Tale versione è allegata alla presente e ne fa parte integrante

Via Carcani n. 61 - 00153 Roma

Indirizzo di PEC: [dpfsr@postacert.istruzione.it](mailto:dpfsr@postacert.istruzione.it) - E-mail: [dpfsr.segreteria@miur.it](mailto:dpfsr.segreteria@miur.it)

Tel. 06 9772 7930 - 7855 C.F.: 80185250588